

R.G. 16511/2018



TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE

Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Luciana Sangioanni	Presidente
Dott.ssa Antonella Di Tullio	giudice rel
Dott.ssa Cristiana Ciavattone	giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16511/2018 promossa da:

_____, n. il _____ in PAKISTAN, con il patrocinio dell'avv.to FAGGION
 CLAUDIO ;

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – DIPARTIMENTO DELLE LIBERTA' CIVILI
 IMMIGRAZIONE ED ASILO – UNITA' DUBLINO**, in kkpersona del Ministro p.t.

RESISTENTE-CONTUMACE

OGGETTO: ricorso ex art. 27 Reg. UE n. 604/2013 ed art. 3, comma 3 *bis* e ss., d.lgs. n. 25/2008

_____, ha impugnato il provvedimento _____ con il quale il Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino ha disposto il suo trasferimento in Germania _____ ; il Ministero dell'Interno, pur ritualmente citato, non si è costituito in giudizio.

Il ricorrente denuncia la violazione degli obblighi informativi di cui all'art. 4 e 5 reg. CE 604/13 : la resistente _____, nonostante il termine concesso dal Tribunale con ordinanza del 27.2.2019 _____, non ha depositato documentazione a dimostrazione dell'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 5 in merito al colloquio personale _____, che di per se stesso non dimostra anche l'adempimento dell'obbligo informativo di cui all'art. 4, dal momento _____ che rappresenta solo una delle incombenze informative dello Stato membro. A tal fine si richiama l'orientamento del Consiglio di Stato (n.6055/18) che ribadisce, in relazione all'eccepita violazione dell'art. 4 _____, quanto già affermato nelle sentenze n. 4200 e 4199 dell'8.9.2015), ovvero che "...le garanzie partecipative di cui si tratta sono fissate in via di dettaglio - e senza rinvii agli ordinamenti nazionali se non per gli aspetti giurisdizionali - da un minuzioso regolamento della Unione europea, la cui interpretazione in ogni caso non spetta al giudice nazionale, ma agli organi della Unione europea e alla Corte di giustizia come giudice di ultima istanza..... 7.6. - Le prescrizioni dell'appena richiamato comma 2 - circa la obbligatorietà della informazione preventiva e per iscritto in lingua a lui accessibile, su tutti i contenuti determinati nell'elenco di cui al comma 1 dello stesso articolo - sono tassative. Esse pertanto non possono



considerarsi rispettate solo per il fatto che lo straniero interessato ha svolto il colloquio personale di cui all'art. 5 del medesimo regolamento, in presenza di un mediatore culturale, che costituisce solo una delle diverse garanzie informative previste dall'art. 4. La possibilità di richiedere informazioni non equivale all'obbligo di essere informati per iscritto in modo sistematico e oggettivo, come avviene attraverso la consegna di un documento appositamente predisposto a questo scopo quale l'"Opuscolo" espressamente indicato dalla norma europea, che mira a garantire la certezza che la informazione sia stata fornita in forma appropriata e oggettiva. Non è certo sufficiente, a tal fine, che lo straniero abbia avuto la possibilità di richiedere a persone competenti le informazioni che riteneva necessarie. Per domandare, bisogna anche sapere cosa domandare e, in situazioni complesse come quelle in esame - specie nel contesto di ordinamenti e lingue a cui si è quasi sempre totalmente estranei -, sapere cosa bisogna domandare per tutelare i propri diritti non è affatto evidente o intuitivo. La garanzia predisposta dall'art. 4, comma 2, del citato regolamento UE n. 604/2013 assume quindi, anche sul piano sostanziale, un carattere essenziale ed inderogabile".

La resistente neppure costituitasi in giudizio non ha depositato la documentazione richiesta dal Tribunale con ordinanza del 27.2.2019 e dunque non ha dimostrato di avere assolto l'obbligo informativo di cui all' art. 4 del regolamento Dublino che ha disposto il trasferimento del ricorrente in altro Stato Membro ritenuto competente per l'esame della sua domanda di protezione internazionale; il provvedimento impugnato, quindi, deve essere annullato.

L'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio giustifica la compensazione della spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale annulla il provvedimento impugnato , emesso in data 15.12.2017 dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione – Direzione Centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo – Unità Dublino;

compensa le spese di causa

Roma 26.6.2019

Il Presidente

dott.ssa Luciana Sangiovanni

